



POLITECNICO
MILANO 1863

PROCEDURA MULTILOTTO PER ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER SERVIZI DI PRESIDIO MANUTENTIVO E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

CHIARIMENTI 2

D1) Con la presente chiediamo se è ammessa partecipazione alla gara se in possesso di categoria OG11 in sostituzione alle categorie OS28 - OS30 rispettando sempre le modalità di partecipazione riportate nel disciplinare di gara (ai sensi dell'art. 79 comma 16 DPR 207/2010). Attendiamo gradito riscontro.

R1). Visto l'art. 79, comma 16, del citato D.P.R. n. 207/2010, che recita:

Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all'allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

- categoria OS 3: 40 %
- categoria OS 28: 70 %
- categoria OS 30: 70 %

L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:

- categoria OS 3: 10 %
- categoria OS 28: 25 %
- categoria OS 30: 25 %

Visto inoltre il parere Anac n.64 del 28-30/4/2015 in cui si legge che:

“- Considerato quanto espresso nel parere di precontenzioso n. 27 del 13.03.2013 ove si legge che in relazione alle qualificazioni certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione del nuovo e più rigoroso sistema delineato dal comma 16 dell'art. 79 cit. «per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per



POLITECNICO
MILANO 1863

ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 almeno le ivi previste percentuali dei requisiti di ordine speciale previsti da tale norma per l'importo corrispondente alle classifiche richieste» con l'effetto che «solo per le imprese munite di tale nuova qualificazione potrà quindi ritenersi operativo il principio generale dell'assorbimento delle categorie specialistiche in quella generale OG11, a prescindere da qualsiasi previsione di bando»;

- Considerato quanto già espresso in precedenti pareri di precontenzioso, in specie nel parere n. 202/2012 secondo cui l'art. 79, comma 16, d.p.r. 207/2010 è «norma regolamentare cogente ed immediatamente applicabile alle procedure avviate dopo la sua entrata in vigore, che è destinata a prevalere sui bandi di gara eventualmente difformi e che codifica il principio dell'assorbimento delle categorie speciali in quella generale OG11, attribuendo in via generale agli operatori economici qualificati nella categoria OG11 l'abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30, senza che alle stazioni appaltanti residuino spazi per una disciplina più restrittiva» (si vedano anche: pareri di precontenzioso n. 43/2012; n. 207/2010; n. 87/2010);

- il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione sia illegittima ai sensi dell'art. 79, comma 16, d.p.r. 207/2010 che codifica il principio dell'assorbimento delle categorie speciali in quella generale OG11, attribuendo in via generale agli operatori economici qualificati nella categoria OG11 l'abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30.

Alla luce di quanto sopra la Stazione Appaltante conferma la possibilità di partecipare alla procedura di gara se in possesso di categoria OG11 in sostituzione alle categorie OS28 - OS30.

D2) Con la presente si chiede se è obbligatorio possedere la certificazione SA8000 per partecipare alla gara in oggetto e cosa si intende per "altre prove documentali relative all'impiego di misure ritenute equivalenti " come indicato nel bando alla lettera e) di pag.14 del disciplinare.

R2) Come previsto all'art. 7.2 "REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE" del disciplinare di gara comma e) è richiesto come requisito obbligatorio di partecipazione Possesso di una valutazione di conformità delle proprie misure di responsabilità sociale alla norma SA 8000 in corso di validità.

Come previsto dal CAM GGP per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017), in merito ai Diritti umani e condizioni di lavoro "l'offerente può dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto



POLITECNICO
MILANO 1863

delle Convenzioni internazionali dell'ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, (quali, ad esempio, la certificazione BSCI, la Social Footprint), in alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con decreto ministeriale 6 giugno 2012 «Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici». Tale linea guida prevede la realizzazione di un «dialogo strutturato» lungo la catena di fornitura attraverso l'invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori.

L'efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell'organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del decreto legislativo 231/01, assieme a: presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all'art. 25 -quinquies del decreto legislativo 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale”.

D3) In riferimento alla gara si chiede se per la partecipazione, in forma singola, devono essere posseduti dall'operatore economico le certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 e SA 8000.

R3) Come previsto all'art. 7.2 “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” del disciplinare di gara commi d) ed e) sono richiesti obbligatoriamente i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

d) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale al sistema EMAS o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'art. 45 del Reg. CE 1221/2009 (Regolamento sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) oppure UNI EN ISO 14001:2015 idonea, pertinente e proporzionata, in corso di validità.

e) Possesso di una valutazione di conformità delle proprie misure di responsabilità sociale alla norma SA 8000 in corso di validità, oppure dimostrando anche attraverso la delibera, da parte dell'organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del d.lgs. 231/01 assieme a: presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all'art. 25quinquies del d.lgs. 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e



POLITECNICO
MILANO 1863

controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato).

Per la certificazione ambientale come previsto dal CAM GGP per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017), in merito ai sistemi di gestione ambientale l'offerente deve essere in possesso di una registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:

- controllo operativo che tutte le misure previste all'art. 15 comma 9 e comma 11 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 siano applicate all'interno del cantiere.
- sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
- preparazione alle emergenze ambientali e risposta.

In alternativa alla certificazione SA 8000 si rimanda al precedente chiarimento R2).

D4) Con la presente si chiede se è obbligatorio possedere la certificazione SA8000 per partecipare alla gara in oggetto e cosa si intende per altre prove documentali relative all'impiego di misure ritenute equivalenti come indicato nel bando alla lettera e) di pag.14 del disciplinare.

R4) Si rimanda al precedente chiarimento R2)

D5) -In riferimento all'articolo 9 "Subappalto" del disciplinare di gara, chiedete di indicare una terna di subappaltatori.

Considerato che ai sensi dell'art. 105, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico concorrente, nel caso in cui intenda fare ricorso al subappalto, deve indicare obbligatoriamente la terna dei subappaltatori qualora l'appalto di lavori sia di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardi le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come



POLITECNICO
MILANO 1863

individuato al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, considerato l'importo di ogni singolo lotto, e che uno stesso Concorrente può risultare aggiudicatario di un solo lotto, chiediamo a codesta rispettabile Stazione Appaltante se il concorrente debba indicare la terna dei subappaltatori per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa solo se ritenga che, in caso di aggiudicazione, alcune di queste attività debbano configurarsi come "subappalto" ai sensi della normativa vigente e non per le categorie SOA richieste per la partecipazione alla procedura.

-In riferimento all'articolo 20 "offerta economica" non si fa riferimento all'indicazione della manodopera, chiediamo conferma che per la presente procedura non viene richiesto tale dato.

R5) a) come specificato dall'art.9 del Disciplinare è richiesta l'indicazione della Terna dei subappaltatori inerenti alle lavorazioni di ogni singolo lotto, quindi anche relative alla SOA specifica del singolo lotto.

b) come specificato all'art.2 del Disciplinare "In considerazione della natura del contratto di Accordo Quadro non è possibile determinare a priori i costi della manodopera per i singoli lotti; tali costi saranno individuati in sede dei singoli contratti attuativi.", pertanto non è richiesta l'indicazione del costo della manodopera, fermo restando quanto specificato dal medesimo articolo e dal capitolato in merito alla retribuzione della manodopera.

D6) Buongiorno, visto che l'Offerta Tecnica sarà costituita da una "Relazione Tecnica" (in formato .pdf) che dovrà avere un massimo di 25 pagine chiediamo se è possibile considerare scomputati da tale conteggio gli eventuali allegati (esempio: copia della certificazione BS OHSAS 18001; oppure CV figure tecniche coinvolte; ecc.) e se è possibile prevedere tali allegati. Cordiali saluti

R6) Eventuali copie di certificati, C.V., schede tecniche, ecc... non verranno conteggiate nel numero delle pagine purché indicati come allegati alla Relazione Tecnica.

Il RUP